

Riconfermata la discrezionalità del Giudice nel valutare l'intollerabilità delle immissioni acustiche anche dopo l'art. 6 ter Legge 13/2009.

Con la recente pronuncia n. 23574/2018 la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui nella decisione circa l'intollerabilità di immissioni rumorose ex art. 844 c.c. il giudice non deve ritenersi limitato dai criteri di valutazione dettati dalla normativa pubblicistica, come aveva tentato di imporre l'art. 6 ter della L. 13/2009.

La pronuncia assume particolare interesse alla luce del disegno di legge n. 683 presentato alla Camera il 1 giugno 2018 che propone una versione rivisitata dell'art. 6 ter (<http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.683.18PDL0014090.pdf>).

Il caso concreto. La sentenza in esame origina dalla richiesta di rimozione in via d'urgenza di una canna fumaria installata per esigenze di un'attività di ristorazione, richiesta presentata dai proprietari di due immobili disturbati dalle immissioni prodotte da tale manufatto. I giudici di primo grado hanno accolto le pretese attoree, disponendo la rimozione della canna fumaria e condannando la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale dipendente per la compromissione di diversi diritti di rilevanza costituzionali, quali il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione, il diritto alla libertà e piena esplicazione delle proprie abitudini quotidiane. Respinto l'appello la proprietaria della canna fumaria ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra l'altro, la erroneità del ragionamento dei giudici di merito, i quali avevano considerato intollerabili le immissioni prodotte dalla canna fumaria non dando il giusto rilievo alla ordinanza comunale che aveva negato la natura inquinante delle immissioni sulla base della disciplina pubblicistica.

Il principio di diritto La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, riconfermando il principio (consolidato nella sua giurisprudenza) della separazione tra i due piani della tutela civilistica e di quella amministrativa, la prima volta a regolare i rapporti (cd. orizzontali) tra i privati alla luce della disciplina dettata dall'art. 844 c.c. finalizzata precipuamente alla tutela del diritto alla salute ed alla proprietà privata, l'altra operante nei rapporti (cd. verticali) tra la pubblica amministrazione e soggetti che esercitano attività produttive/commerciali e finalizzata a regolamentare l'esercizio di attività rumorose e la conseguente tutela del diritto alla quiete della collettività dei cittadini (è appena il caso di precisare che anche il singolo può ottenere tutela dalla normativa pubblicistica, ma solo fino a quando il suo interesse coincide con quello pubblicistico).

In un passaggio motivazionale la Suprema Corte argomenta sugli effetti del citato art. 6 ter (Il cui testo è *Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'[articolo 844 del codice civile](#), sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso*). Introducendo questa norma il Legislatore ha operato un tentativo di imporre ai giudici, per l'accertamento della normale tollerabilità delle (sole) immissioni generate da sorgenti

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

specificamente regolamentate (quali il rumore da traffico ferroviario, da traffico stradale, da impianti a ciclo produttivo continuo), i criteri di valutazione propri di quelle specifiche norme pubblicistiche.

È notorio che il sistema comparativo adottato dalla giurisprudenza per la valutazione della normale tollerabilità ex art 844 sia più rigoroso e tutelante in confronto al criterio di valutazione della accettabilità amministrativa (sul punto per un approfondimento mi permetto rimandare ad un mio scritto reperibile al link <http://www.avvocatodurelli.it/wp-content/uploads/2018/11/slide-CONVEGNO-ACUSTICA-savona-turismo-8-GIUGNO-2018.pdf>, ; la trasformazione da power point in pdf ha creato qualche problema di impaginazione, di cui mi scuso)

I giudici di merito e la stessa Corte di Cassazione, tuttavia, hanno ripetutamente adottato un'interpretazione c.d. "costituzionalmente orientata" dell'art. 6 ter in questione, tale per cui, nelle cause civili in cui sia coinvolto il diritto alla salute, l'imprescindibile e necessaria tutela di simile diritto costituzionalmente protetto ex art. 32 Cost. ben può giustificare l'esclusione del rinvio ai criteri pubblicistici, consentendo ai giudici di basare la propria decisione sui criteri ritenuti più opportuni, anche qualora siano più rigorosi dei limiti fissati dal legislatore. Tale lettura si è successivamente estesa ai casi in cui siano implicati più vari diritti di rilevanza costituzionale, anche qualora manchi una compromissione del diritto alla salute. La pronuncia in esame si colloca appunto in linea con questo orientamento (nel caso di specie infatti non vi era lesione del diritto alla salute), motivando la mancata applicazione dei parametri pubblicistici con l'esigenza di garantire la tutela del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Alla luce di queste considerazioni il citato disegno di legge n. 683 che, per quanto più ampiamente articolato, riprende sicuramente le stesse finalità e in buona parte il contenuto del vigente art. 6 ter, difficilmente, a giudizio del sottoscritto, potrà trovare, ove il testo rimanesse sostanzialmente invariato, applicazione in sede giurisprudenziale stante la sua incompatibilità con i principi enucleati dalla migliore giurisprudenza.

5.11.2018

Avv.Santo Durelli